

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
Dott.ssa Song Damiani	Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3128/2017 R.G.

**TRA**

(c.f. \_\_\_\_\_  
(c.f. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
rappresentati e difesi d

(c.f. \_\_\_\_\_  
, giusta procura in calce alla comparsa

di riassunzione

**- ricorrenti in riassunzione -**

**E**

**FALLIMENTO DE \_\_\_\_\_ S.R.L. (**

e procura in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione dell'azione di simulazione e revocatoria ordinaria;

**IMMOBILIARE DE \_\_\_\_\_ S.R.L. (c.f. \_\_\_\_\_** in persona del legale rappresentante  
p.t., elettivamente domiciliata \_\_\_\_\_ presso lo studio  
degli Avv.ti \_\_\_\_\_ Speranza e \_\_\_\_\_ che la rappresentano e difendono, giusta procura  
a margine della comparsa di costituzione;

**- Convenuti in riassunzione -**

**OGGETTO:** domanda di accertamento della simulazione di atto di scissione societaria - in subordine azione revocatoria ordinaria.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** all'udienza del 10 gennaio 2023, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione,





concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

### MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25 agosto 2016, gli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nonché il geom. \_\_\_\_\_ hanno evocato in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria le società De \_\_\_\_\_ s.r.l. e Immobiliare De \_\_\_\_\_ s.r.l. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che l'Avv. \_\_\_\_\_ per le prestazioni professionali - relative ad attività giudiziale e stragiudiziale - rese in favore della De \_\_\_\_\_ S.r.l., ha diritto ad ottenere un compenso per un importo complessivo pari ad € 119.171,68, oltre accessori di legge e, per l'effetto, condannarla al pagamento del predetto importo o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
  - accertare e dichiarare che l'Avv. \_\_\_\_\_ per le prestazioni professionali - relative ad attività giudiziale - rese in favore della De \_\_\_\_\_ S.r.l., ha diritto ad ottenere un compenso per un importo complessivo pari ad € 21.740,00, oltre accessori di legge e, per l'effetto, condannarla al pagamento del predetto importo o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
  - accertare e dichiarare l'inadempimento a carico della De \_\_\_\_\_ S.r.l. della scrittura privata del 9 agosto 2014, intercorsa con \_\_\_\_\_ e, per l'effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di € 120.000,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché accertare e dichiarare che \_\_\_\_\_ è proprietario dell'immobile sito in Reggio Calabria, Via San Sperato, I tratto, n. 6, identificato nel NCEU di Reggio Calabria al foglio 114, p.lla 140, sub 8, in virtù del trasferimento di proprietà contenuto nella predetta scrittura privata o in via subordinata, comunque, per intervenuta maturazione dell'usucapione ordinaria;
  - accertare e dichiarare il diritto di \_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dovuti per l'inadempimento della scrittura privata del 9 agosto 2014 da liquidarsi in via equitativa;
  - accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art 1414 c.c., l'atto di scissione societaria, per Notar \_\_\_\_\_ del 25 agosto 2011 rep. 26279 racc. 13166, è un negozio simulato e che alcun effetto si è prodotto, in particolare non si è prodotto l'effetto traslativo della proprietà dei beni immobili ivi indicati;
  - in via gradata, accertare e dichiarare che l'atto di scissione societaria per Notar \_\_\_\_\_ del 25 agosto 2011 rep. 26279 racc.13166, poiché pregiudizievole alle ragioni dei creditori istanti, è inefficace nei loro confronti e, per l'effetto, ex art. 2901 c.c., revocarlo con ogni altra conseguenziale statuizione di legge.





Dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, si costituivano regolarmente le società De S.r.l. ed Immobiliare De S.r.l., chiedendo il rigetto di ogni domanda e richiesta avversaria.

Con ordinanza del 6 aprile 2017, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la propria incompetenza a decidere il suddetto giudizio di cognizione, essendo funzionalmente competente il Tribunale per le imprese di Catanzaro.

Con comparsa del 29 giugno 2017, gli Avv.ti e nonché il geom. hanno riassunto il giudizio in questione dinanzi all'intestata Sezione Specializzata.

Anche in tale sede si sono costituite in giudizio le società De S.r.l. ed Immobiliare De S.r.l., con il ministero del medesimo difensore ed un'unica comparsa, chiedendo sempre il rigetto di ogni domanda e richiesta avversaria.

Intervenuto il fallimento della De S.r.l. in data 26.7.2018, all'udienza del 13.12.2018 è stata dichiarata l'interruzione del processo.

A seguito della riassunzione della causa a cura di parte attrice, il Fallimento De S.r.l. si è ritualmente costituito in giudizio dichiarando di voler proseguire esclusivamente l'azione di simulazione ex art. 1414 c.c. e quella di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., al fine di estenderne gli effetti a tutti i creditori della società fallita, rassegnando le seguenti conclusioni:

*“1) accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art 1414 c.c., l'atto di scissione societaria per Notar del 25 agosto 2011 (rep. 26279, racc. 13166) è un negozio simulato e che alcun effetto si è prodotto nei confronti della massa dei creditori del Fallimento De s.r.l., in particolare non si è prodotto l'effetto traslativo della proprietà dei beni immobili ivi indicati;*  
*2) in subordine, revocare e dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., nei confronti della massa dei creditori del Fallimento De s.r.l. l'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della scissione parziale mediante costituzione di nuova società, posta in essere dalla De s.r.l. con l'atto per Notar in Roccella Jonica, del 25 agosto 2011 (rep. n. 26279, racc. n. 13166), nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione, Immobiliare De s.r.l., la proprietà dei seguenti beni immobili:*





*3) ordinare al Direttore dell'Ufficio del Territorio di Reggio Calabria di trascrivere e di annotare l'emananda sentenza in favore della massa dei creditori del Fallimento De srl ed a danno delle società convenute;*





4) dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. e di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. inizialmente proposta dagli avv.ti e nonché dal geom.

5) dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le altre domande avanzate in giudizio dagli avv.ti e nonché dal geom. nei confronti della Curatela del fallimento della società De srl.".

La Immobiliare De S.r.l. ha così precisato le proprie conclusioni:

"a) In via preliminare:

Accogliere l'eccezione di intempestività della riassunzione del presente procedimento da parte degli attori, per i motivi esposti in atti, dichiarando l'estinzione del processo.

b) In via principale e nel merito, sempre per i motivi esposti in atti, rigettare le domande delle controparti poiché infondate in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori distrattari i quali hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde.".

Considerate le argomentazioni difensive svolte dalla Curatela del Fallimento De S.r.l., i ricorrenti e hanno modificato le proprie conclusioni, dichiarando:

- di rinunciare alle domande di accertamento e condanna al pagamento di somme nei confronti del Fallimento De S.r.l., nonché alla domanda di accertamento della proprietà dell'immobile sito in Reggio Calabria, Via San Sperato, I tratto, n. 6 in capo a

- di chiedere, *ad adiuvandum*, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Curatela del Fallimento quanto alle domande di simulazione e revocatoria ordinaria, con effetto a favore della massa dei creditori del fallimento;

- di condannare la Immobiliare De S.r.l. a rifondere, in loro favore, le spese e competenze del giudizio dalla fase di studio sino alla riassunzione dopo l'interruzione per fallimento della De S.r.l.

2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio per intempestività della riassunzione, sollevata dalla convenuta Immobiliare De S.r.l.

La Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell'art. 305 c.p.c., in relazione ai parametri degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione del giudizio ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita, dalla interruzione del processo per l'apertura del fallimento, anziché dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 17 del 2010 ha dato continuità ai principi già espressi nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. in relazione alle ipotesi di interruzione *ipso iure* previste dagli artt. 299, 300, terzo comma e 301 c.p.c. (v. Corte Cost. n. 139 del 1967, per l'interruzione nei casi dell'art. 301 c.p.c., morte o impedimento del procuratore; Corte Cost. n. 159





del 1971, per l'interruzione di cui all'art. 299 c.p.c. e art. 300 c.p.c., terzo comma, parte costituita personalmente). In particolare, la pronuncia richiamata ha ricostruito la disciplina dell'interruzione quale ispirata alla *“esigenza primaria di tutelare la parte colpita dall'evento”* ed altresì *“la parte cui il fatto interruttivo non si riferisce”*, dando atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ne era seguito, per cui il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui di tale evento la parte cui il fatto interruttivo non si riferisce abbia avuto conoscenza *“in forma legale”*.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, *“in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, volta ad evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte”* (v. Cass. 7.05.2021, n. 12154).

È stato altresì chiarito dalla giurisprudenza che la dichiarazione dell'evento interruttivo fatta nell'ambito di altro giudizio tra le medesime parti non è idonea a determinare una conoscenza legale dell'intervenuto fallimento, posto che, ai fini dell'idoneità della conoscenza dell'evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, non è sufficiente il carattere formalmente *“legale”* della stessa (e cioè che la conoscenza sia stata acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative dell'evento medesimo), ma è necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l'evento in sé considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicitare i propri effetti (Cass. n. 31010/2018).

Pertanto, posto che nell'ambito del presente giudizio gli odierni ricorrenti hanno dato notizia dell'intervenuto fallimento della De S.r.l. con istanza del 24.10.2018, a seguito della quale è stata fissata udienza al 13.12.2018, nella quale è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, il ricorso per la riassunzione, da essi depositato in data 22.01.2019, deve intendersi tempestivamente proposto.

**3.** Tanto premesso, deve essere dichiarata l'improcedibilità di tutte le domande avanzate in giudizio dagli Avv.ti e dal geom. nei confronti del Fallimento De S.r.l.

Ed invero, ogni pretesa avente contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve necessariamente essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al Tribunale fallimentare.

L'art. 52 L.Fall., nel fare riferimento onnicomprensivo a *“ogni credito”* e ad *“ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”*, ivi compresi i *“crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51”*, assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale) - *“salvo diversa disposizione di legge”* - anche





la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese.

Infatti, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 L. Fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo: qualora, pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 L. Fall., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato *in bonis* (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28481; Cass. 5 agosto 2011, n. 17035; Cass. 26 giugno 2012, n. 10640; Cass. 30 agosto 2013, n. 19975; Cass. 8 gennaio 2016, n. 128).

Conseguentemente, devono essere dichiarate improcedibili nei confronti della Curatela fallimentare:

- tutte le domande spiegate nel presente giudizio dagli Avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ finalizzate all'accertamento ed alla quantificazione dei crediti per le prestazioni professionali rese in favore della società fallita, nonché alla condanna al pagamento delle somme a loro asseritamente dovute per le causali suesposte da parte sempre della fallita De \_\_\_\_\_ S.r.l.;
- tutte le domande avanzate nel presente giudizio dal geom. \_\_\_\_\_ finalizzate all'accertamento dell'inadempimento contrattuale della società fallita in relazione alla scrittura privata del 9 agosto 2014 ed all'ottenimento della condanna al risarcimento del danno asseritamente subito;
- nonché l'ulteriore domanda formulata dal geom. \_\_\_\_\_ di accertamento della titolarità dell'immobile sito in Reggio Calabria, via San Sperato, I tratto, n. 6, identificato nel NCEU di Reggio Calabria al foglio 114, p.lla 140, *sub* 8, in virtù del trasferimento di proprietà contenuto nella scrittura privata del 9 agosto 2014 intercorsa con la società De \_\_\_\_\_ S.r.l. *in bonis*, o in via subordinata, comunque, per intervenuta maturazione dell'usucapione ordinaria.

Infatti, anche quest'ultima domanda di rivendica si situa all'interno del sistema di verifica del passivo fallimentare ex artt. 92, 93, 98 e 103 legge fall., indipendentemente dal titolo di acquisto che si faccia valere, non essendovi dubbi sull'attrazione nell'ambito degli accertamenti che devono essere compiuti in sede endofallimentare, ai sensi dell'art. 52, co. 2, L. fall., anche dell'accertamento dell'usucapione su beni immobili acquisiti all'attivo della procedura fallimentare (attrazione che appare, peraltro, confermata dall'art. 151, co. 2, CCII - a norma del quale, tra l'altro, "*ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge*" - e persino rafforzata dalle disposizioni di cui all'art. 204, co. 5, CCII - col quale si stabilisce che "*il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo*







206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso” - e all’art. 210, co. 5, CCII - in base al quale “il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme” -, che sanciscono la rilevanza non più meramente endoprocedimentale e l’opponibilità ai terzi, con le necessarie forme pubblicitarie, delle decisioni adottate sulle domande di rivendica nell’ambito della liquidazione giudiziale).

Va, infatti, evidenziato che la terzietà del curatore non impedisce che siano (*rectius*, debbano essere) proposte nei suoi confronti proprio in sede di verifica fallimentare tutte le domande di rivendica della proprietà di beni del fallito, che normalmente vanno necessariamente indirizzate nei confronti di chi risulti proprietario all’atto della domanda (v. Cass. n. 17270/2015), ma che, in caso di fallimento del legittimato passivo, devono essere proposte – per effetto della perdita della capacità processuale del fallito ai sensi dell’art. 43 L. fall., sempre che si tratti di beni acquisiti all’attivo della procedura concorsuale – dinanzi al giudice delegato con ricorso ex art. 93 L. fall. (v., in proposito, Cass. n. 22166/2019, secondo cui, in caso di fallimento del debitore esecutato nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione proposto ai sensi dell’art. 619 c.p.c. dal terzo che si affermi proprietario del bene, che vede come parte necessaria lo stesso debitore esecutato, tale processo si interrompe e la pretesa del terzo di far valere il proprio diritto nei confronti della massa dei creditori passa necessariamente attraverso la proposizione di una domanda di rivendica ex art. 93 L. fall.). Infine, va dichiarata l’improcedibilità delle domande di simulazione assoluta e di revocatoria ordinaria proposte dagli Avv.ti e dal geom.

per sopravvenuta carenza di legittimazione ed interesse ad agire.

Invero, il subentro del Fallimento, che ha dichiarato di voler proseguire le suddette azioni nell’interesse della massa dei creditori, comporta ex art. 66 L. fall. il venir meno della legittimazione e dell’interesse ad agire degli originari attori, i quali - per loro espressa manifestazione di volontà - continuano ad essere parti in causa quali meri interventori adesivi dipendenti.

4. Passando ora all’esame della domanda di simulazione ex art. 1414 c.c., fatta propria dalla Curatela del Fallimento De S.r.l., deve osservarsi che non ricorrono i presupposti per l’accoglimento della suddetta domanda, tesa ad ottenere l’accertamento della natura assolutamente simulata dell’atto di scissione societaria per Notar del 25 agosto 2011 e l’accertamento che alcun effetto si è prodotto nei confronti della massa dei creditori, in particolare l’effetto traslativo della proprietà dei beni immobili ivi indicati.

Ed invero, deve ritenersi che, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 2504 *quater* e 2506 *ter*, co. 5, c.c., che prevedono a favore dei creditori una tutela specifica, ovvero la facoltà di opporsi preventivamente alla scissione, sia in radice preclusa qualsivoglia statuizione che implichi la caducazione degli effetti dell’operazione straordinaria conclusa con l’atto in esame, ivi compresa







l'asserita simulazione del negozio, posto che l'eventuale esito vittorioso determinerebbe – diversamente dall'azione revocatoria, che in caso di accoglimento ne comporterebbe soltanto l'inefficacia – una profonda ed irreversibile modificazione degli assetti societari, in spregio alle esigenze di certezza e stabilità cui tende il disposto dell'art. 2504 *quater* c.c., richiamato dall'art. 2506 *ter* c.c. (Trib. Roma, SSI, 21 dicembre 2022, n. 18814).

Pertanto, l'accoglimento della domanda di simulazione è preclusa.

**5.** Rimane da esaminare la domanda, proposta in via subordinata, di revocatoria ordinaria.

5.1. Preliminarmente, deve evidenziarsi che alla preclusione di cui all'art. 2504, comma 1, c.c. sfugge, secondo il più recente corso giurisprudenziale in cui si inserisce anche codesto Tribunale specializzato (nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli Nord, sez. III, 11 gennaio 2018; Trib. Roma, 12 giugno 2018; Trib. Pescara, 17 maggio 2017; Trib. Roma, 18 novembre 2016; Trib. Roma, 16 agosto 2016; Trib. Venezia, 5 febbraio 2016; Trib. Catanzaro, SSI, 14 gennaio 2020, n. 70; Trib. Roma, SSI, 23 febbraio 2021, n. 3216; nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654; Cass., 29 gennaio 2021, n. 2153 e Cass., 6 maggio 2021, n. 12047), che ha ormai il conforto anche della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2020, in causa C-394/18), l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria (sia parziale, mediante costituzione di una nuova società e sopravvivenza della società scissa, sia totale, mediante assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa a più società, preesistenti o di nuova costituzione).

Il contrario orientamento giurisprudenziale (fra le altre, cfr. Trib. Bologna, 24 marzo 2016; Trib. Napoli, 4 marzo 2013; Trib. Napoli, 31 ottobre 2013 e, da ultimo, App. Roma, 27 marzo 2019, n. 2043) si fonda sull'assunto secondo il quale il sistema normativo intende favorire la stabilità della scissione e dei suoi effetti attribuendo ai creditori della società scissa il rimedio dell'opposizione ex art. 2503 c.c., esercitabile nel ridotto termine di sessanta giorni dall'iscrizione del progetto di scissione nel Registro delle imprese. Secondo questa impostazione, invero, la preclusione delle azioni dirette a far dichiarare l'invalidità del successivo atto di scissione, dopo l'iscrizione nel registro delle Imprese ex art. 2504 *quater* c.c., mira a rendere gli effetti della scissione definitivi ed irretrattabili nei confronti dei creditori entro un breve termine, salvaguardando anche gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda societaria, quali ad esempio i soci ed i creditori delle società beneficiarie.

Quest'orientamento, inoltre, pone a sostegno della tesi dell'inammissibilità della revocatoria la natura organizzativa dell'atto di scissione che non determinerebbe un trasferimento patrimoniale e quindi non sarebbe aggredibile con l'azione revocatoria, nonché il disposto normativo di cui al terzo comma dell'art. 2506 *quater* c.c., che attribuisce ai creditori della società scissa la facoltà di far valere la responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione.





Così brevemente riportata la tesi contraria all'ammissibilità del rimedio revocatorio, osserva il Collegio, come efficacemente affermato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 31654/2019, che tale tesi *“non può essere condivisa laddove, invocando il conforto di dottrina e giurisprudenza di merito, non maggioritarie, pretende di ricavare sistematicamente dalla norma, che esclude solo una dichiarazione di invalidità (per nullità o annullamento) dell'atto di fusione o scissione, l'inesperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod.civ., che, come è noto, non determina alcuna invalidità dell'atto ma la sua semplice inefficacia relativa rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato.”*

Conformemente, pronunciando su questione oggetto di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia UE, con sentenza 30 gennaio 2020, in causa C-394/18, IGI s.r.l. c/Maria Grazia Cicenia ed altri, ha statuito che non osta al sistema normativo sopra richiamato (volto a limitare i casi di nullità della scissione ad alcune sole ipotesi tassative incidenti sulle stesse *“condizioni di formazione dell'atto”*, e ciò allo scopo di garantire la certezza del diritto nei rapporti sia tra le società partecipanti alla scissione, sia tra queste ultime ed i terzi, nonché tra gli azionisti) che, *“dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un'azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione”* (in motivazione, punto 75), atteso che tali azioni, diversamente da quelle di nullità, non incidono sulla validità della scissione e non operano, pertanto, *“erga omnes”* (*ibidem*, punti 84-88).

Argomentazioni aggiuntive a favore dell'azionabilità, anche dal curatore fallimentare, del rimedio revocatorio onde ottenere la dichiarazione di inefficacia degli effetti patrimoniali dell'operazione societaria di scissione, sono state svolte dalla recentissima sentenza della Cassazione n. 2153/2021, secondo cui: *“La “opposizione” del creditore sociale ex art. 2503 c.c., a differenza dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è una misura - riservata, peraltro, soltanto al creditore sociale che vanti un diritto insorto “anteriormente” alla deliberazione assembleare ed alla stipula dell'atto di scissione - avente natura preventiva, in quanto è diretta ad impedire - e non a revocare - la efficacia dell'atto di scissione, e si pone come rimedio interinale, venendo a “sospendere l'attuazione” della operazione fino alla decisione giudiziale (e salvo che il Giudice ritenga, in via cautelare, di delibare l'assenza di un pregiudizio arrecato al creditore: art. 2445, comma 4, c.c.), od al compimento degli atti idonei a salvaguardare il creditore, paralizzando qualsiasi effetto dell'atto di scissione, o, secondo altra tesi pure formulata in dottrina, della delibera assembleare di approvazione del progetto di scissione, senza tuttavia che la legge riconnetta altra conseguenza alla mancata proposizione della “opposizione” nel termine di decadenza previsto, se non quella del definitivo consolidamento della “validità” dell'atto di*





scissione, lasciando, comunque, aperta la strada del successivo risarcimento del danno. L'azione ex art. 2901 c.c. ed ex art. 66 LF svolge, invece, una funzione ripristinatoria della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, di cui si può avvalere non soltanto il creditore "anteriore" ma anche quello "successivo" al compimento dell'atto pregiudizievole, quando questo sia stato oggetto di accordo fraudolento, intervenendo ad atto dispositivo ormai compiuto - perfetto ed efficace -, e presuppone un comportamento illecito del debitore in quanto scientemente compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie, che può realizzarsi mediante l'atto di scissione anche attraverso la scelta di criteri di valutazione - ritenuti non rispondenti a quelli reali - dei valori patrimoniali trasferiti (con riferimento alla analitica descrizione degli elementi attivi e passivi da assegnare, e dell'eventuale conguaglio in denaro: art. 2506 bis, comma 1, c.c.), in quanto incidenti sulla effettiva consistenza della garanzia patrimoniale di ciascuna società. Se allora non è dato ravvisare una assoluta e completa sovrapposibilità dei rimedi tale da considerare che l'azione revocatoria sia stata calata, attraverso il mezzo della opposizione, nel sistema del diritto societario; e se neppure è dato riconoscere (sia alla stregua della espressa disposizione normativa - che fa riferimento esclusivamente alla categoria giuridica della "invalidità"- , sia in base a legittimi criteri che giustifichino un diverso trattamento riservato al creditore sociale rispetto al creditore ordinario, di fronte ad atti depauperativi della garanzia patrimoniale generica del debitore) una relazione di "species" ad "genus" tra i due rimedi, deve concludersi che il sistema della "opposizione" ex art. 2503 c.c., in quanto correlato espressamente ed esclusivamente alla intangibilità della validità dell'atto di scissione una volta depositato per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, con conseguente conversione dei vizi di invalidità nella responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi, non può, pertanto, considerarsi né sostitutivo, né preclusivo dell'esperimento degli altri mezzi di tutela e delle altre azioni apprestati dall'ordinamento a garanzia del creditore e quindi anche del creditore sociale. Deve essere, in conseguenza, riconosciuta la concorrente ammissibilità della opposizione ex art. 2503 c.c., e dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e di quella esperita dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 LF, non ostandovi né il sistema endoprocedimentale, che prevede la possibilità di opposizione preventiva alla efficacia dell'atto pubblico di scissione, né la preclusione alle impugnazioni di invalidità dell'atto di scissione dopo che è stata eseguita l'ultima iscrizione nel registro delle imprese, né la previsione di solidarietà limitata ai valori patrimoniali trasferiti disposta a favore del creditore".

Con specifico riferimento a quest'ultimo profilo, è stato infatti efficacemente osservato che "Neppure è dato intravedere un ostacolo alla esperibilità dell' "actio pauliana" avverso l'atto di scissione totale o parziale, sempre sotto il profilo della asserita inconfigurabilità di un "eventus damni", nella norma di cui all'art. 2506 quater, comma 3, c.c., posta a tutela dei creditori dei debiti ceduti, che prevede la insorgenza di una responsabilità solidale "per i debiti della società scissa"





*(non soddisfatti dalla società partecipante alla scissione alla quale facevano carico) estesa a tutte le società intervenute alla stipula dell'atto pubblico di scissione, responsabilità, tuttavia, contenuta "nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa [id est: a ciascuna delle società partecipanti ed alla società scissa, rispettivamente] assegnato o rimasto". La norma ... ripete la sua "ratio legis" nella esigenza di rafforzare la tutela dei creditori della società scissa, proprio in considerazione del mutamento della consistenza della garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore principale (società scissa), che può venirsi a determinare in conseguenza della scissione parziale, tanto nel caso in cui il debito permanga in quel patrimonio, quanto nel caso in cui, invece, tale posizione debitoria venga trasferita in capo a diverso soggetto societario (la società o le società "beneficarie")...La vicenda del cumulo "ex lege" delle società beneficiarie coobbligate verso il creditore della società scissa parzialmente, non diverge pertanto dalle ipotesi sopra indicate, non costituendo, il mero rafforzamento della tutela della posizione del creditore sociale, condizione di incompatibilità o di impedimento giuridico alla esperibilità, da parte di quest'ultimo, dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (o da parte del curatore fallimentare dell'analoga azione ex art. 66 LF)... tanto più considerando che il cumulo di società debitorici, realizzato dall'art. 2506 quater, comma 3, c.c., determinando un frazionamento del limite di responsabilità tra coobbligati (riferito per ciascun partecipante al solo "valore patrimoniale netto" trasferito con l'atto di scissione), comporta senza dubbio un pregiudizio - idoneo ad integrare il presupposto dell' "eventus damni" richiesto dall'art. 2901 c.c. - per il creditore, tenuto, in caso di incapienza del limite di valore del singolo debitore, a dover moltiplicare le azioni dirette alla soddisfazione dell'intero importo del credito, rimanendo, peraltro, soggetto al rischio di insolvenza di ciascuna società partecipante dipendente dalla differente situazione patrimoniale nella quale si inseriscono gli elementi attivi e passivi trasferiti con la scissione."*

Un'ulteriore essenziale notazione ha riguardo alla natura dell'operazione di scissione parziale di una società.

Essa, consistendo nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e nell'assegnazione delle corrispondenti azioni o quote di queste ultime ai soci della società scissa (divenendo quindi i soci della società scissa - anche o solo - soci della o delle società beneficiarie), si traduce in una fattispecie con effetti traslativi, che comporta l'acquisizione in capo alla od alle società beneficiarie di valori patrimoniali prima non presenti nel loro patrimonio, senza che ciò determini necessariamente l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima (cfr. Cass.. Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225; Cass., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31313; Cass. cit. n. 2153/2021).

Non pare dubbio, pertanto, che la fattispecie della scissione parziale possa determinare una diminuzione della garanzia generica assicurata ai terzi creditori dal patrimonio netto della società





scissa, che viene ad essere anche se solo in parte scorporato, ben potendo configurarsi in astratto il presupposto oggettivo dell' "*eventus damni*" richiesto per l'esercizio della tutela revocatoria dall'art. 66 L. fall. e dall'art. 2901 c.c., laddove nella parte di patrimonio della società scissa, trasferito a quella beneficiaria, siano ricompresi - come nella specie - determinati beni immobili.

Né è ostativo, infine, alla esperibilità della azione pauliana da parte del singolo creditore della società scissa, il rilievo secondo cui non sarebbe configurabile, neppure astrattamente, un "*eventus damni*", in quanto il patrimonio scorporato viene ad essere destinato ad aumento di capitale sociale della società beneficiaria e quindi attribuito, in forma di azioni o quote di partecipazione in detta società, ai soci della società scissa, atteso che se, per un verso, l'assegnazione delle partecipazioni è effettuata a favore dei singoli soci della società scissa e non anche a favore di quest'ultima, per altro verso è appena il caso di osservare che, anche nel caso in cui la società scissa risultasse assegnataria di partecipazioni nella società beneficiaria, la eventuale trasformazione del valore immobiliare in valore mobiliare ben può costituire *ex se* indice - da valutare nel merito in concreto - del presupposto del pregiudizio alle ragioni creditorie, legittimante l'esperimento dell' "*actio pauliana*", essendo pacificamente riconosciuta la possibilità di pronunciare l'inefficacia relativa degli atti di conferimento di beni in natura o di crediti, quando realizzati dal socio in frode dei suoi creditori, trattandosi di atto idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore di detto conferente, dato che il primo viene a sostituire, nel suo patrimonio, al bene ceduto alla società un titolo di partecipazione al capitale di rischio, e, pertanto, nel concorso del requisito soggettivo di cui all'art. 2901 cod. civ., l'atto di conferimento è impugnabile con azione revocatoria, tenendosi conto che questa non interferisce sulla validità del contratto costitutivo della società, e non arreca alcun *vulnus* al principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci - non determinando l'esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore - fatta salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative, né si riverbera in danno degli altri creditori sociali, i quali sono tutelati dall'ultimo comma del citato art. 2901 cod. civ., che fa salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede (cfr. Cass., 9 febbraio 2016, n. 2536).

5.2. Fatte tali considerazioni di ordine generale, occorre procedere alla verifica della sussistenza in concreto dei requisiti per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.

Ai sensi della menzionata disposizione, il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. La norma in questione non esige, però, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire *aliunde* la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, nel caso di solidarietà passiva, l'*eventus damni* va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati (Cass., 22 marzo 2011, n. 6486).







Occorre quindi che l'atto da revocare sia pregiudizievole alle ragioni del creditore.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. *“eventus damni”*) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; ne consegue che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., 19 luglio 2018, n. 19207).

Inoltre, l'art. 2901 c.c. richiede, quale requisito soggettivo per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (*“scientia damni”*) o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (*“consilium fraudis”*), nonché l'esistenza di analoga condizione soggettiva in capo al terzo per gli atti a titolo oneroso, ovvero che il terzo fosse consapevole del pregiudizio (*“scientia damni”*) e, nel solo caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (*“partecipatio fraudis”*).

Ancora, in relazione al presupposto oggettivo dell'*eventus damni*, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che *“Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori”* (Cass., 12 settembre 1998, n. 9092); sulla stessa linea Cass., 31 ottobre 2008, n. 26331, nonché Cass., 12 aprile 2013, n. 8931, la quale identifica, da un lato, nel fatto che il curatore fallimentare rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, nel principio di prossimità della prova i fondamenti della inapplicabilità, se agisce ex art. 2901 c.c. il fallimento, della regola per cui, a seguito dell'allegazione da parte del creditore di circostanze integranti *eventus damni*, è il debitore ad essere onerato a dimostrare che l'atto di cui si chiede la revoca non ha effetti pregiudizievoli in quanto il residuo patrimonio è sufficiente a soddisfare le ragioni di controparte (motivazione ripresa da ultimo da Cass., 31 gennaio 2018, n. 2336).







Tanto premesso, nel caso di specie il Fallimento è subentrato nella posizione degli originari creditori, accettando la causa nello stato in cui si trovava con riferimento ai presupposti dell'azione e anche in tema di onere probatori, senza dar luogo all'esercizio di una nuova azione.

Sennonché, gli originari attori, che avevano agito vantando crediti per un ammontare complessivo di circa € 260.000,00, in punto di *eventus damni*, si erano limitati ad allegare che *“Nella fattispecie, la realizzazione del credito degli istanti dopo l'atto di scissione è diventata impossibile, considerando, non solo, che già alcuni immobili oggetto della scissione sono stati a loro volta oggetto di ulteriori trasferimenti a terzi ma anche che la De S.r.l. è rimasta proprietaria di beni già gravati di iscrizioni pregiudizievoli anteriori di importo assai elevato sicché la loro eventuale escussione sarebbe insufficiente a coprire i crediti degli odierni attori”*.

Invero, è documentata l'esistenza di un'ipoteca legale a favore di Equitalia ETR S.p.a.

Tuttavia, dal bilancio al 31.12.2011 da essi stessi allegato, risulta un attivo patrimoniale totale di € 7.008.860,00, a fronte di debiti per € 5.470.891,00, con un utile di esercizio di € 29.622,00, un patrimonio netto di € 1.140.817,00 e una differenza tra valore e costi della produzione in attivo per € 104.618,00.

Dei mutamenti nella situazione patrimoniale e reddituale della società fallita intervenuti a distanza di anni dall'operazione straordinaria di scissione non si può evidentemente tenere conto, così come sono irrilevanti quelli riguardanti la società scissionaria Immobiliare De S.r.l.

Anche il Fallimento, subentrato ai creditori istanti, ha dedotto semplicemente che *“non è revocabile in dubbio che l'atto di scissione e conferimento di beni alla neocostituita società Immobiliare De srl integri una lesione suscettibile di revocatoria, privando la società debitrice De s.r.l. dei beni immobili conferiti e così comportando una variazione quantitativa negativa del patrimonio della debitrice medesima ed il pericolo di eventuale infruttuosità o minore fruttuosità di una futura azione esecutiva da parte del suo creditore”*; così facendo, si è limitato ad attribuire un generico effetto pregiudizievole all'atto di scissione societaria, senza nulla dedurre sulla inconsistenza della garanzia patrimoniale residua della società debitrice.

Non essendo stato dimostrato che, dopo il compimento dell'operazione straordinaria in questione, i beni residui fossero insufficienti a soddisfare l'intero valore dei crediti rendendo più difficoltosa ai creditori l'attuazione coattiva del loro diritto, il pregiudizio in questione devesi ritenere inesistente.

Una volta escluso il presupposto oggettivo dell'*eventus damni*, viene meno anche la necessità di accertare il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria.

In conclusione, anche tale domanda deve essere rigettata.

6. Quanto alle spese di lite, considerato che l'improcedibilità di alcune domande è dipesa dal sopravvenuto fallimento della De S.r.l., tenuto conto della condotta processuale degli originari attori che - a seguito della costituzione del Fallimento De S.r.l. - hanno rinunciato a far valere personalmente le domande intentate, nonché dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali





contrastanti sull'ammissibilità - in particolare - dell'azione revocatoria dell'atto di scissione societaria, su cui la prima pronuncia della Corte di Cassazione è intervenuta nelle more di questo giudizio, sussistono tutti i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) dichiara improcedibili ex artt. 52 e 95 L. fall. tutte le domande di accertamento e condanna proposte da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nei confronti del Fallimento De \_\_\_\_\_ S.r.l.;
- 2) dichiara improcedibile ex artt. 52, 92 e 103 L. fall. la domanda di rivendica proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti del Fallimento De \_\_\_\_\_ S.r.l.;
- 3) dichiara improcedibili, per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, le domande di simulazione assoluta e di revocatoria ordinaria proposte da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nei confronti del Fallimento De \_\_\_\_\_ S.r.l. e della Immobiliare De \_\_\_\_\_ S.r.l.;
- 4) rigetta la domanda del Fallimento De \_\_\_\_\_ S.r.l. tesa ad ottenere l'accertamento della natura simulata dell'atto di scissione societaria per Notar \_\_\_\_\_ del 25 agosto 2011 rep. 26279 racc. 13166;
- 5) rigetta la domanda del Fallimento De \_\_\_\_\_ S.r.l. di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria per Notar \_\_\_\_\_ del 25 agosto 2011 rep. 26279 racc. 13166;
- 6) compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023.

Il Giudice est.

dott.ssa Carmen Ranieli

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

